

Ancora dubbi sul finanziamento dei progettisti, nonostante l'intervento della legge di Bilancio

# Incentivi tecnici ancora al buio

## La preintesa sul Ccnl prova a dribblare la Corte conti

DI LUIGI OLIVERI

Incentivi per le funzioni tecniche ancora nel guado. La preintesa del Ccnl delle funzioni locali, con la dichiarazione congiunta numero 1, prova ad intervenire nel cortocircuito creatosi tra Parlamento e parte della magistratura contabile, a proposito del finanziamento dei premi per le funzioni connesse agli appalti, disciplinati dall'articolo 113 del codice dei contratti.

Come è noto, la sezione autonoma della Corte dei conti ha ritenuto che gli incentivi per le funzioni tecniche, pur essendo finanziate dai quadri economici degli appalti, debbono confluire come spesa corrente nel fondo per le risorse decentrate, ma

non possono accrescerle, in forza del tetto alla consistenza massima delle risorse decentrate imposto dall'articolo 23, comma 2, del dlgs 75/2017. In sostanza, dunque, gli incentivi per le funzioni tecniche invece di aggiungersi al fondo, congelato al 2016, finiscono per consumarne parte. Questa chiave di lettura ha reso molto difficili le contrattazioni decentrate integrative, poiché le organizzazioni sindacali non gradiscono l'erosione delle risorse disponibili da destinare ai dipendenti. Il Parlamento è intervenuto sulla materia con la legge 205/2017, che ha introdotto il nuovo comma 5-bis dell'articolo 113 del codice dei contratti, ai sensi del quale «gli incentivi di cui al presente ar-

ticolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture». Immediatamente, la Corte dei conti si è spaccata tra interpretazioni di alcune sezioni regionali di controllo secondo le quali la norma, pur non particolarmente esplicita, esclude di porre gli incentivi a carico dei fondi della contrattazione decentrata, e altre interpretazioni che proprio a partire della laconicità del testo hanno sottoposto alla sezione autonoma una nuova interpretazione della questione. Un conflitto tra Parlamento e magistratura contabile molto evidente, al quale Aran e organizzazioni sindacali stipulanti la preintesa cercano di porre rimedio. La dichiarazione congiunta numero

1 auspica «il consolidamento dell'interpretazione in base alla quale le suddette risorse devono ritenersi escluse dal limite di legge», aderendo alla lettura secondo la quale il nuovo comma 5-bis dell'articolo 113 è di per sé sufficiente a chiarire che gli incentivi per le funzioni tecniche sono da considerare neutri ai fini del computo del fondo delle risorse decentrate. Le parti stipulanti, infatti, ritengono che la novella all'articolo 113 «è finalizzata a considerare unitariamente la spesa complessiva destinata alla realizzazione di lavori, servizi o forniture, includendovi anche le risorse finanziarie per incentivi tecnici e che, conseguentemente, tali incentivi non rientrano nei capitoli della spesa del perso-

nale, ma sono ricompresi nel costo complessivo dell'opera». In mancanza di un Parlamento in grado di disporre, in tempi ragionevolmente brevi, un'interpretazione autentica, insomma le parti stipulanti vestono l'innovativo ruolo di ispiratore dell'interpretazione giuridica che dovrebbe fornire la Corte dei conti. Il cortocircuito interpretativo pare in tutto confermato proprio da questa dichiarazione congiunta, resa dalle parti, comunque, per la consapevolezza delle influenze estremamente negative sulla contrattazione decentrata che la posizione rigorosa assunta dalla magistratura contabile ha già causato e che potrebbe vanificare in parte l'utilità dello sblocco dei contratti.

CTR EMILIA

## Imu agricola Esenzioni a rischio

DI MATTEO BARBERO

Esenzione Imu a rischio per i possessori di terreni agricoli privi della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale. Una recente pronuncia della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna restringe l'ambito di applicazione dell'agevolazione, ponendosi in contrasto con il consolidamento orientamento della Cassazione e del Mef. Con la sentenza n. 3485/2017 i giudici tributari hanno posto una condizione ulteriore affermando che la detassazione spetta solo qualora i compositori non conduttori provino di aver perso o rinunciato al loro diritto di possesso sulla loro quota di area fabbricabile in forza di un contratto scritto (nel quale l'intero terreno viene lasciato al soggetto conduttore). Ne consegue che la mera circostanza di fatto non è sufficiente ad escludere la possibilità che i soggetti non coltivatori rivendichino la loro quota di possesso per finalità differenti da quella agricola e pertanto, in mancanza di tale atto formale di disposizione, il fondo dovrà per loro essere considerato area fabbricabile e così tassabile in proporzione alla loro quota di possesso. Ciò si pone in chiara contraddizione con quanto affermato dalla Suprema Corte.

Ctp Chieti: non si applicano sanzioni

## Piattaforme soggette a Imu

DI SERGIO TROVATO

Le piattaforme petrolifere sono soggette al pagamento dell'Ici, ma senza l'applicazione di sanzioni. Le piattaforme sono fabbricati da classificare nella categoria D/7, in quanto destinati a un'attività industriale. Il tributo deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili, se non sono state accatastate. La stessa regola vale per Imu e Tasi. E quanto ha affermato la commissione tributaria provinciale di Chieti, seconda sezione, con la sentenza 70 del 6 febbraio 2018.

I giudici di merito hanno sostenuto l'assoggettamento a imposizione della piattaforma petrolifera che è ubicata «nello specchio acqueo del comune». Secondo la commissione provinciale, «deve ritenersi esistente anche una potestà degli enti locali nell'ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine». Nell'ambito degli immobili a destinazione speciale, classificabili nella categoria D, rientrano anche le piattaforme petrolifere.

Nonostante sia stato dibattuto il loro inquadramento e la loro classificazione catastale, e questo è il motivo per cui i giudici hanno ritenuto di annullare le sanzioni, prevale ormai la tesi che questi fabbricati devono essere

assoggettati a imposizione secondo le regole ordinarie. Pertanto, anche per i suddetti immobili vale quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 504/1992. E va dichiarato il loro valore contabile, fino all'istanza di accatastamento. Imu e Tasi possono essere calcolate sulla base delle



scritture contabili prodotte dalle società titolari delle piattaforme e, in caso di mancata collaborazione, sui dati di bilancio pubblicati dalle camere di commercio. Del resto, i giudici di legittimità (sentenza 3618/2016) hanno stabilito che le piattaforme petrolifere vanno accatastate e devono essere inquadrate nel gruppo D.

Non possono rientrare tra gli immobili classificati nella categoria E/9 ed essere considerati esenti dalle imposte patrimoniali immobiliari perché riconosciuti di pubblica utilità. Secondo la Suprema Corte le piattaforme petrolifere, così come le centrali alle quali sono annessi, sono classificabili nella categoria catastale D/7, poiché in questi immobili vengono svolte attività industriali.

### LO SCAFFALE DEGLI ENTI LOCALI

**Autore** - a cura di Marco Rossi e Massimiliano Trudu

**Titolo** - Guida al bilancio di previsione - Volume 1

**Casa editrice** - Cel editrice, Chieti, 2018, pp. 145

**Prezzo** - 49

**Argomento** - Il volume costituisce la prima delle tre guide pratiche contabili messe a punto dalla Cel editrice e che rappresentano un utile strumento di lavoro per tutti coloro che operano nel settore contabile degli enti locali. In questo primo volume si prende direttamente in esame il bilancio di previsione, che rappresenta un adempimento di fondamentale importanza nella prospettiva sia del conseguimento degli obiettivi di fondo dell'amministrazione pubblica, sia del rispetto degli equilibri, anche strutturali, che devono presidiare la gestione finanziaria. La disciplina relativa al bilancio di previsione è stata ampiamente rivisitata dal legislatore con l'introduzione di nuovi istituti contabili, l'ampliamento del corredo informativo e documentale da predisporre, nonché l'elaborazione sia di nuovi postulati sia di nuovi principi contabili applicati ai quali attenersi, tra i quali assumono rilevanza fondamentale il principio n. 1, relativo alla programmazione, e il principio n. 2, relativo alla contabilità finanziaria. Gli autori, partendo da tale articolato, composito e dinamico quadro di riferimento, affrontano le caratteristiche, gli istituti, i documenti e i principi che interessano la

formazione del bilancio di previsione dell'ente locale, avendo prioritario (ma non esclusivo) riguardo al ciclo di programmazione 2018/2020. Alla fine di ogni capitolo sono riportate le risposte a una serie di quesiti rilevanti.

**Autore** - Elisabetta Civetta

**Titolo** - Legge di bilancio 2018

**Casa editrice** - Maggioli, Rimini, 2018, pp. 404

**Prezzo** - 64

**Argomento** - Il volume esamina l'impatto della legge di bilancio 2018 sugli enti locali. Sul fronte della fiscalità locale non sono state apportate modifiche rispetto all'esercizio 2017 e, pertanto, rimane confermato anche per il 2018 il blocco all'aumento dei tributi locali. Nella predisposizione del bilancio di previsione, prorogato al 28 febbraio 2018, gli enti locali potranno contare su un alleggerimento dello stanziamento del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità e sulla riduzione del peso della perequazione sul riparto del fondo di solidarietà comunale. Sono incrementati gli spazi finanziari per gli investimenti ed è previsto un nuovo contributo per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e degli edifici. Viene prolungata ancora di un anno l'applicazione del blocco dell'10% del compenso a organi di indirizzo, direzione e controllo organi collegiali.

**di Gianfranco Di Rago**